


La liquidazione giudiziale (muta il lessico)



presupposti

- **Atto introduttivo:** ricorso
- **Soggetti legittimati:** debitore, creditori, PM
- **Legittimazione passiva:** a) imprenditore commerciale b) non piccolo;
- **Insolvenza (art. 121)....**
- Onere della prova dell'insolvenza....
- Indici...
- Superamento limite 30.000,00 (59 co. 5)
- **Tribunale competente...**

Gli effetti

Effetti sulla persona del debitore



Art. 148 «Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. 2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.»



Art. 149 «1. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento. 2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. 3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.»

Effetti sul patrimonio del fallito

spossessamento



- L'art. 142 del nuovo CCI che riproduce sostanzialmente l'art. 42 1. fall. Prevede che: *“la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale”*.
- **Art. 147** *«Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. 2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.»*

altri effetti

sull'attività processuale del debitore

Art. 143 «1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore. 2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge. 3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.»

Sugli atti del debitore post fallimento

- **Art. 144** . «Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma»
- **Art. 145** «Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori».
-

Cristallizzazione della massa attiva artt. 144 e 145

il patrimonio del fallito è insensibile agli atti di disposizione compiuti dallo stesso e alle pretese vantate da terzi sui beni del fallito sorte *post* fallimento.

→ riflessi pratici in punto di domande di restituzione e rivendica

Vediamo i diversi tipi di formalità:

- **diritti reali immobiliari** → 2808; 2827
→ 2643; 2645 c.c.
- **beni mobili registrati** → 2683 c.c.
- **Locazione** → 2704
- **beni mobili** → 1153 c.c.
- per gli altri **atti dispositivi non soggetti a formalità** occorre la **data certa ex 2704!** c.c.



Cristallizzazione della massa passiva artt. 154 e 155

- i **debiti** si considerano **scaduti** alla data del fallimento;
- la dichiarazione di fallimento **sospende il corso degli interessi convenzionali o legali** agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento stesso (**a meno che** i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio).



Procedimento per l'apertura della liquidazione art. 41

- Deposito ricorso
- Decreto di fissazione udienza
- **Novità** → art. 41: «il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie.»
- Notifica
- Verifica termine a difesa (15 g.)
- Istruttoria prefallimentare
- **Novità** → art. 42 «1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.»
- Riserva al collegio
- Sentenza di fallimento o Decreto di rigetto (**vedi modelli**)


Se società con soci illimitatamente responsabili artt. 256- 257-258

→ Fallimento in estensione

Art. 256 « La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se
r e, illimitatamente responsabili»



- Non vale l'inverso !!
- Art. 258 «La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società»
- Ope legis
- Convocazione del socio



Art. 256

- 1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
- 2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
- 3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.
- 4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o **del pubblico ministero**, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. **L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.**
- 5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di **una società**, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.
- 6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51.
- **Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonché il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.**
- 7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.

Fallimento socio occulto art. 256 co.4



Fallimento società occulta



L'apertura

- Il procedimento di liquidazione giudiziale si apre con la **sentenza** (art. 16 - 49 CCI) con cui viene nominato il GD ed il Curatore e, con il CCI anche *“uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore.*
- **Organi:** Tribunale, G.D., Curatore
- **L'effetto** della sentenza

nei confronti del debitore viene prodotto dalla data del **deposito in Cancelleria.**

nei confronti dei terzi dalla **data di iscrizione nel registro delle imprese** (art. 16 e art. 17, comma III l. fall- art. 49 CCI): prima di tale data questi terzi possono invocare la loro buona fede (cioè l'ignoranza giustificata del fallimento del debitore)

Gli organi

Tribunale concorsuale (art.122)

- Art. 122 « Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:
 - a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;
 - b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
 - c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
- 2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa»

Il giudice delegato

- **Poteri art. 123**

«Il [giudice delegato](#) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

a) riferisce al [tribunale](#) su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;

b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio [diritto](#) incompatibile con l'acquisizione;

c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;

d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale [revoca](#) dell'incarico conferito alle [persone](#) la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;

e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo [128](#), comma 2, autorizza il curatore a [stare in giudizio](#) come attore o come convenuto, quando è [utile](#) per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'[autorizzazione](#) deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;

g) [nomina](#) gli [arbitri](#), su proposta del curatore;

h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.

i) **novità → quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo [130](#), prescrivendone le modalità.**

2. Il [giudice delegato](#) non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del [reclamo](#) proposto contro i suoi atti.

3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con [decreto](#) motivato.»

Curatore

- **Art. 358**

«**Possono essere chiamati** a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

- a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la person fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

2. **Non possono essere nominati** curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:

- a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
- c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
- d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.»

- L'art 356 → **novità**: prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore.



Prime attività del curatore – PARTE I

Accettazione della nomina (art. 28 l. fall. - 126 CCI): entro 2 giorni (pena la sostituzione);

Ricerca dei beni: consultazione del fascicolo (istanze fallimento, operatività sede legale, notifiche... istruttoria prefallimentare eventualmente svolta), visure ipotecarie, visure PRA; anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari; Centrale rischi Banca d'Italia, (492 bis c.p.c. e art. 155 *sexies* disp. att. cp.c., nuovo art. 49 CCI e autorizzazione preventiva in sentenza); Cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari del Tribunale;

Inventario

Per i beni non immediatamente inventariabili appone i sigilli.

INVENTARIO



CON IL CCI, NON è più **NECESSARIA L'ASSISTENZA CANCELLIERE!**

Nell'inventario vanno ricompresi **i beni del debitore** - o meglio i beni “**apparentemente**” del debitore, perché non è questa la sede per effettuare la ricognizione dei diritti dei terzi (che va fatta nel procedimento di accertamento del passivo) **in particolare:**

- ⊙ quelli che si trovano in luoghi appartenenti al fallito (tutti) anche se di terzi, i quali dovranno provare la loro pretesa mediante istanza di rivendica, insinuata al passivo - salvo che i relativi diritti siano immediatamente riconoscibili, in tal caso potranno essere restituiti con decreto del GD - art. 87 bis . Fal. “restituzione abbreviata”;
- ⊙ e quelli che si trovano presso i terzi che questi non contestano;

vanno poi **descritti** quelli che non verranno appresi alla massa e il motivo (personali, impignorabili, di scarso valore, sequestrati...).

SIGILLI – novità del CCI



- ◉ **Art. 193 CCI:** *“dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all’immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori”*.

Beni da non sigillare

- Non vanno sigillati i beni che il debitore deve con **immediatezza consegnare** al curatore, ai sensi dell'art. 86 1. fall. (194 CCI) : denaro contante, cambiale titoli di credito e scritture contabili, libri e registri





Beni esclusi dalla liquidazione

146 ccii

- Beni personali
- Beni impignorabili
- Usufrutto legale



NB il curatore può rinunciare ad acquisire dei beni se i costi per la conservazione superano il presumibile valore di realizzo(142 co. 3)



Prime attività del curatore - PARTE II

Compilazione elenco creditori e titolari diritti + redazione ultimo bilancio di esercizio (art. 89 l. fall - 198 CCI)

Istituzione giornale del fallimento/registro informatico (38 l. fall. - 136 CCI)

Relazione ex art. 33 l. fall. - 130 CCI

Programma di liquidazione (104 ter l. fall - 213 CCI)

LIBRO GIORNALE / REGISTRO INFORMATICO

l'art. 38 l. fall. dispone che il Curatore predispone il Giornale del Fallimento (c.d. "libro cassa") e lo fa vidimare, previa numerazione delle pagine, da almeno un componente il Comitato dei Creditori, se costituito, avendo cura di depositarlo in cancelleria prima della chiusura del fallimento.

l'art. 136 CCI prevede, invece, che: *"il curatore deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal GD, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione"* e che mensilmente dovrà firmare digitalmente in conformità alle regole tecniche per la formazione, che verranno emanate entro sei mesi dalla entrata in vigore del CCI

RELAZIONE 33 L. FALL: la norma in vigore

L'art. 33 comma 1 l.f. nella sua attuale formulazione, prevede che **il curatore entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento** presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Se si tratta di società la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e eventualmente di estranei alla società.

«il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto» (contenuto esemplificativo: apposizione dei sigilli, inventario, convocazione ed audizione del fallito, individuazione dei creditori e di debitori, comunicazione ad istituti di credito, tracciatura delle comunicazioni postali, acquisizione ed esame delle scritture contabili, apertura del cassetto fiscale, accertamenti presso il PRA e conservatoria) e sui riscontri ottenuti

RELAZIONE ex 130 CCI (ex relazione 33 l. fall): le novità

TEMPISTICA:

- ◉ **Entro 30 gg dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale : I relazione** su accertamenti compiuti, quanto è stato accertato sulle cause dell'insolvenza, nonché sulle eventuale responsabilità del debitore, degli amministratori o degli organi di controllo.
 - **nuovo obbligo di segnalazione al PM:** se il debitore non ha ottemperato all'obbligo contenuto in sentenza di deposito di bilanci e scritture contabili.
- ◉ **Entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo: II relazione particolareggiata** in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza, sulla responsabilità del debitore/amministratori i e su quanto può interessare ai fini delle indagini penali.
- ◉ **se non si fa luogo all'accertamento del passivo:** la relazione è depositata entro il termine di 180 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.